



Città di Lucca

Amministrazione comunale
141/07

Determinazione n. 2259 del 01/09/2026

Oggetto: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI GRANDE RILEVANZA – (COD. FAMIGLIA II - ALTRO).

Il Dirigente

Dott. Michele Nucci, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 7- U.O 7.2 “Sportello Unico per le Imprese Arredo e Decoro Urbano” conferitogli con decreto del Sindaco n. 39 del 30/10/2024.

Premesso che la gestione delle aree private per il parcheggio temporaneo dei veicoli durante eventi di grande rilevanza nel Comune di Lucca è divenuta componente di rilievo nel sistema urbano della mobilità sotto il profilo della sua razionalizzazione e regolamentazione, tanto da doversi ritenere di primaria importanza.

Tenuto conto delle implicazioni territoriali, degli aspetti economici, sociali e ambientali indotti dall'esercizio di tali attività, la stessa viene disciplinata per assicurare una razionale ed efficiente distribuzione sul territorio ed una adeguata rete di offerta durante eventi e manifestazioni temporanee, anche allo scopo di gestire la sostenibilità dell'aumento della domanda.

Considerato che tra gli eventi di grande rilevanza per il territorio lucchese, è individuabile Lucca Comics & Games - manifestazione che ogni anno si svolge tra la fine di Ottobre e l'inizio di Novembre e che per l'edizione 2026 avrà luogo da Mercoledì 28 Ottobre a Domenica 1 Novembre - organizzato da Lucca Crea Srl, società a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding Spa, azienda in house del Comune di Lucca;

Dato atto che

- la manifestazione in oggetto si caratterizza per un grande afflusso di visitatori i quali, oltre a distribuirsi in tutto il centro storico cittadino e nelle immediate vicinanze dello stesso, si dirigono anche ai padiglioni espositivi situati al Polo Fiere di Lucca o agli eventi presso il Palasport di via delle Tagliate;
- la mancata regolamentazione delle attività in oggetto durante tale rilevante evento potrebbe plausibilmente determinare la formazione di flussi veicolari e conseguenti assembramenti in aree cittadine non preventivamente individuabili, con risvolti negativi sul sistema della circolazione stradale.

Ritenuto opportuno disciplinare l'uso delle aree private situate nel territorio comunale per l'esercizio dell'attività di autorimesse temporanee per evitare disagi e garantire la sicurezza dell'evento, mediante l'individuazione di specifici requisiti che tali aree dovranno possedere. Nello specifico:

- a) dovrà essere prodotta una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, relativa all'assenza di fattori di pericolo/rischio per la sicurezza dei luoghi, legati al contesto ambientale e agli effetti di condizioni atmosferiche eccezionali;
- b) gli accessi di ingresso e uscita non dovranno creare interferenze né intralcio con la viabilità comunale al di fuori del consentito dal Codice della Strada;
- c) le aree dovranno essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli



parcheggiati non ostacolino il regolare scorrimento del traffico.

Richiamato il DPR 480/2001 recante "*Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse*", che stabilisce per l'avvio di tali attività, seppure temporanee, la necessità della presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regione (STAR).

Ritenuto che, sulla base di quanto precedentemente riportato, la SCIA dovrà dare atto e contenere:

- disponibilità dell'area;
- relazione tecnica che dia conto della:
 - descrizione dell'area e delle sue caratteristiche (superficie complessiva, pavimentazione, illuminazione, presenza di recinzione...), del numero degli stalli di sosta previsti, della tipologia dei mezzi che potranno sostare nell'area in questione (camper, moto e/o auto);
 - dichiarazione che il parcheggio oggetto dell'intervento non costituisce area di sosta già attualmente vincolata all'esercizio di attività commerciali in essere;
- planimetria con layout del parcheggio con indicazione della posizione degli stalli previsti con specifica degli eventuali parcheggi per disabili, viabilità interna con i relativi spazi di manovra, eventuale punto informazioni, accesso all'area e immissione in uscita su strada degli autoveicoli;
- dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, relativa all'assenza di fattori di pericolo/rischio per la sicurezza dei luoghi, legati al contesto ambientale e agli effetti di condizioni atmosferiche eccezionali;
- dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, in merito al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igiene e sanità, nonché le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal Dlgs n. 81/2008.

Ritenuto inoltre, alla luce di quanto in premessa evidenziato, necessario stabilire che l'istanza di SCIA venga trasmessa al SUAP entro e non oltre il giorno 30 settembre 2026, termine reputato congruo anche ai fini di una corretta e compiuta istruttoria procedimentale.

Dato atto infine che la presente Determinazione Dirigenziale afferisce esclusivamente alla definizione dei requisiti che dovranno possedere le aree private situate nel territorio comunale per l'esercizio dell'attività di autorimesse temporanee e che è fatto divieto in tutte le strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico del territorio comunale di campeggio temporaneo nonché di bivacco, così come previsto dall'art. 31 del Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 57 del 31/07/2025.

Quanto sopra premesso e considerato da intendersi integralmente richiamato,

DETERMINA

1. di approvare gli specifici requisiti esposti in premessa che dovranno possedere le aree situate nel territorio comunale per l'esercizio dell'attività di autorimesse temporanee, al fine di disciplinarne l'uso in ragione della sostenibilità e dei possibili risvolti sul sistema della circolazione stradale dovuti all'aumento della domanda durante l'evento straordinario "Lucca Comics & Games"- per l'edizione dell'anno 2026 che avrà luogo da Mercoledì 28 Ottobre a Domenica 1 Novembre;
2. di stabilire che in occasione della manifestazione "Lucca Comics & Games" per l'edizione dell'anno 2026 è ammesso l'avvio di attività temporanee di autorimesse su tutto il territorio

comunale a condizione che siano rispettati gli specifici requisiti individuati in premessa e che la relativa SCIA, con i contenuti sopra richiamati, sia presentata (al SUAP), attraverso il portale STAR, entro e non oltre il giorno 30 settembre 2026;

3. nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
MICHELE NUCCI / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

05 - Lavori Pubblici e Traffico – Dirigente

08 - Governo Del Territorio – Dirigente